

VERIFICHE SULLA LICEITA' DELL'APPALTO

di **Roberto Camera**¹ - funzionario del Ministero del Lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17287 del 28 agosto 2015, è intervenuta nuovamente in materia di appalti, ribadendo la **non genuinità di un appalto qualora l'appaltatore effettui i lavori utilizzando in modo pressoché totale materiali e attrezzature del committente e sotto la direzione ed il controllo da parte dei dipendenti di quest'ultimo.**

In un contratto d'appalto, la mancanza, da parte dell'appaltatore, di questi due elementi (attrezzature e direttive interne), hanno portato i giudici della Suprema Corte a convenire, con gli ispettori, sul disconoscimento del contratto di appalto. Infatti, proprio l'apporto di attrezzature, materiali e di direttive da parte del committente costituiscono elementi sintomatici di illiceità dell'appalto.

I giudici di Cassazione hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ricordando che la liceità di un appalto ricorre, innanzitutto, in presenza di due condizioni specifiche, ovvero *un genuino apporto all'attività produttiva svolta, relativo alla disponibilità e alla organizzazione degli uomini e dei mezzi in vista dell'effettuazione del servizio richiesto*, nonché *“modalità di gestione del rapporto di lavoro tali da far ritenere esistente un autonomo ed esclusivo legame di subordinazione del lavoratore nei confronti dell'appaltatore”*.

Inoltre, la stessa Corte di Cassazione ha rilevato che la mancanza reale del *“rischio economico d'impresa”* in capo all'appaltatore (altro ed essenziale elemento caratterizzante la regolarità di un appalto), si evidenzia nell'irrilevanza, in termini economici, dell'uso delle attrezzature (qualora rimangano di proprietà e sotto la gestione e direzione del committente) rispetto al valore dell'opera o del servizio eseguito dall'appaltatore.

In quest'ottica, ribadiamo gli elementi che devono essere presenti durante l'effettuazione di un appalto, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori dell'appaltatore, al fine di riconoscerne la genuinità:

- L'appaltatore deve essere un'impresa caratterizzata dal possesso di un proprio patrimonio aziendale costituito da una sede e da capitali, nonché macchine e attrezzature e che, secondo quanto risulti dal certificato di iscrizione alla CCIAA, svolga un'attività coerente con l'opera o il servizio appaltato e altresì che detta attività per sua natura possa anche o sia destinata ad essere svolta presso terzi;
- L'appalto deve riguardare solo attività a “monte” o a “valle” del processo produttivo del committente;
- I lavoratori dell'appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori in appalto, devono ricevere ordini e direttive esclusivamente dal proprio datore di lavoro/appaltatore, attraverso un preposto, appositamente nominato e formato;
- I lavoratori dell'appaltatore non devono mai ricevere disposizioni sul lavoro dal committente e nemmeno da parte di collaboratori dello stesso;
- La disposizione oraria del lavoro deve essere organizzata (es. turni) dall'appaltatore senza alcuna ingerenza da parte del committente;

¹ Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

- I lavoratori dell'appaltatore non devono interagire direttamente con il personale del committente;
- L'attività appaltata deve essere eseguita in aree delimitate e separate rispetto al personale del committente;
- Le verifiche sul lavoro svolto dai lavoratori occupati nell'appalto devono essere effettuate esclusivamente da soggetti incaricati dello stesso appaltatore con la qualifica di preposto. Rimangono di pertinenza del committente le verifiche dello stato di avanzamento dei lavori e della corretta esecuzione dell'opera o del servizio in contraddittorio esclusivamente con l'appaltatore o suo incaricato;
- I lavoratori dell'appaltatore devono ricevere le richieste di effettuazione di lavoro straordinario, o altre richieste inerenti il rapporto di lavoro, esclusivamente dal proprio datore di lavoro/appaltatore o suo preposto;
- L'accesso, nei locali del committente, dei lavoratori dell'appaltatore e l'utilizzo di spogliatoi e servizi igienici a loro riservati deve essere regolamentato e definito in contratto;
- I lavoratori dell'appaltatore devono indossare abiti da lavoro distinguibili e DPI (Dispositivi di Protezione individuali) forniti dal proprio datore di lavoro/appaltatore;
- I lavori appaltati devono essere eseguiti utilizzando materiali ed attrezzature fornite dall'appaltatore; l'eventuale utilizzo di attrezzature o impianti messi a disposizione dal committente, anche gratuitamente in comodato d'uso, deve essere regolamentato e definito con apposito contratto e dedotto nel corrispettivo previsto per il lavoro svolto).
- Il committente deve verificare l'idoneità dell'appaltatore prima della stipula dell'appalto e nel corso di svolgimento dello stesso, attraverso un attento controllo documentale riguardante l'idoneità tecnico professionale e la consistenza del patrimonio aziendale dell'appaltatore nonché la regolarità della gestione del personale dipendente occupato nell'appalto.

Roberto Camera